

Tenuta meccanografica dei libri con trascrizione su supporto cartaceo (libri contabili 2021)

Le segnalo la scadenza del 28 febbraio 2023 per la stampa dei libri contabili 2021 (la scadenza per il libro cespiti 2021, come già segnalato, è stata il 30 novembre 2022).

Adempimento	Scadenza	Numer.	Bollo
Libro Giornale	28-feb-23	SI	SI
Libro inventari	28-feb-23	SI	SI
Registri IVA	28-feb-23	SI	NO
Registro Beni ammort.	30-nov-22	SI	NO
Mastrini contabili	28-feb-23	NO	NO

Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione quindi degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio assolvere l'imposta di bollo.

L'imposta di bollo per le società di capitali (che versano la tassa di concessione governativa in misura forfetaria) è pari ad euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di esse.

L'imposta può essere assolta con due diverse modalità:

- marca da bollo;
- modello F23 (codice tributo 458T).

L'imposta va versata prima dell'utilizzo del libro o di ciascun blocco di 100 pagine.

Pertanto è necessario effettuare il versamento o acquistare la marca da bollo entro la scadenza del 28 febbraio 2023.

Se l'imposta di bollo è assolta mediante versamento con modello F23, è necessario riportare gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Tenuta dei libri in modalità informatica (libri contabili tenuti dallo studio dal 2022)

In relazione alla tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici è possibile derogare l'obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi.

Infatti, la norma in vigore dal 20 agosto 2022 (a seguito della modifica apportata decreto semplificazioni 2022 - art. 1, co. 2-bis, D.L. n. 73/2022) prevede che "la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza" (co. 4-quater, art. 7 D.L. n. 357/1994).

Quindi non soltanto la tenuta, ma anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sarà, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risulteranno aggiornati sui predetti sistemi elettronici e verranno stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

In questo caso l'imposta deve essere versata, con modalità esclusivamente telematica, tramite modello di pagamento F24, con il codice tributo 2501 denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri

documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, istituito con la risoluzione n. 106/2014.

Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile (ovvero il 29 aprile per gli anni bisestili).

L'imposta da versare per i libri e registri tenuti in modalità informatica dalle società di capitali (che versano la tassa di concessione governativa in misura forfetaria) è pari a euro 16 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (art. 6, co. 2 e 3, DM 17 giugno 2014).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare periodica di febbraio.

Nel caso in cui avesse bisogno di ulteriore supporto, non esiti a contattarmi.

Milano, 06 febbraio 2023